

***Fattura differita anche per il professionista:
le istruzioni***

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che **anche i professionisti possono differire l'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo**, purché abbiano in precedenza emesso e trasmesso al cliente una **nota proforma**, contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti.

In particolare, se più prestazioni di servizi individuabili attraverso **idonea documentazione** vengono effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, i professionisti, anziché comunicare al SDI la fattura entro i dodici giorni dall'operazione, possono emettere **una sola parcella** con il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.

In tale evenienza, la fattura indicherà come data quella dell'incasso, specificando anche il riferimento alla **nota proforma** emessa in precedenza.

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Premessa

Come noto, il comma 4 dell'art. 21 DPR 633/1972 stabilisce espressamente che la fattura venga emessa entro **dodici giorni** dall'effettuazione di un'operazione imponibile. La stessa norma prevede alla lett. a) che per le *"cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione..."*, nonché per le **prestazioni di servizi** *individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".* In tema di fattura "differita", si è sempre posto il problema di quale data riportare nel documento visto che al suo interno si fa riferimento a più operazioni compiute in date diverse.

A tal proposito, rispondendo a un interpello n. 389 del 2019, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che nel campo **"Data del documento"** del file della fattura elettronica possono essere inserite: i) la data dell'ultimo Documento di trasporto e quindi dell'ultima operazione effettuata; ii) la data di ogni fine mese (a cui si riferiscono le operazioni); iii) la data di trasmissione della fattura al SDI.

Anche **la fattura proforma è considerata un documento idoneo** a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica. **Ed è proprio questa la grande novità.**

La fattura differita

La fattura differita (elettronica) è quel documento fiscale emesso in un momento **"successivo"** rispetto a quello in cui è avvenuta la **transazione di beni o la prestazione di servizi**. In pratica è una fattura che racchiude tutte le operazioni effettuate verso un cliente nell'arco di un mese.

La normativa di riferimento è sempre l'**articolo 21 del D.P.R. 633/1972**, che stabilisce le regole da seguire per una corretta emissione della fatturazione differita.

In particolare, l'articolo stabilisce che la fattura differita deve essere emessa entro il **giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni continuative di vendita o di prestazione di servizi**.

Inoltre, la normativa prevede che per le cessioni di beni **ogni operazione** inclusa nella fattura differita deve essere documentata mediante un **Documento di Trasporto (DDT)** o altri documenti equivalenti. Per le **prestazioni di servizio**, invece, risulta fondamentale riportare gli estremi della nota pro-forma emessa precedentemente

Quando si utilizza la fattura differita

La fattura differita viene utilizzata nel caso di:

- **operazioni ricorrenti:** è consigliabile ricorrere fattura differita per vendite ripetute nel corso del mese, raggruppando così tutte le operazioni in un'unica fattura;
- **collegamento a un medesimo soggetto:** in tali casi, la fattura differita permette una migliore gestione delle transazioni collegate a un unico cliente;

- **cessioni di beni accompagnate da documenti di trasporto:** è consigliabile la fattura differita nel caso di più cessioni di beni verso un unico cliente (accompagnate da ddt documento di trasporto), che certificano il trasporto delle merci;
- **prestazioni di servizi documentate da ricevute o rapporti di intervento: se documentate correttamente,** è possibile utilizzare la fattura differita anche per prestazioni di servizi;
- **iva esigibile al momento dell'operazione:** quindi fattura differita al "momento dell'operazione".

La fattura differita per i professionisti

La fattura differita non si applica solo per le cessioni di beni ma anche per le prestazioni di servizio; in tal senso, l'art. 21, comma 4, lett. a) prevede espressamente che *"per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"*.

Da quanto detto, **anche i professionisti possono differire l'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo**, purché abbiano in precedenza emesso e trasmesso al cliente **una nota proforma**, contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti.

Quando, infatti, più prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione vengono effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, i professionisti, anziché comunicare al SDI la fattura entro i **dodici giorni** dall'operazione, possono emettere una sola parcella con il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.

In questo caso, nella fattura si indicherà come data quella dell'incasso, specificando il riferimento alla nota proforma emessa in precedenza.

Osserva

La **fattura differita** del professionista può e deve essere utilizzata quando i servizi sono prestati in modo **continuativo** o su base **periodica**. In particolare, la norma specifica che il professionista può emettere **fattura differita** se è in possesso di "**idonea documentazione**" come:

- contratto o accordo che descriva la prestazione del servizio;
- eventuali rapporti di lavoro o documentazioni – nota pro-forma - che attestino l'esecuzione dei servizi.

Sul punto la CIRCOLARE. 18/E Roma, 24 giugno 2014 ha precisato che *"... la norma estende la possibilità di emettere fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi, purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili "attraverso idonea documentazione". Sotto quest'ultimo profilo, si fa presente che il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare*

la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi”.

Dati di fatturazione della fattura differita

I dati da riportare nella fattura differita sono:

- **numero e data della fattura:** in ogni fattura devono essere scritti la data di emissione e un numero univoco;
- **dati del venditore e dell'acquirente:** devono essere scritti anche il nome, la partita iva e l'indirizzo di entrambe le parti;
- **riferimenti ai documenti di consegna:**
 - **numero del documento di trasporto o un altro documento di consegna:** è fondamentale includere il numero del ddt o di qualsiasi altro tipo di documento di consegna;
 - **data di spedizione o consegna dei beni:** deve essere indicata la data in cui sono stati spediti o consegnati i beni.

Osserva

Dettagli della transazione:

- **Descrizione dei beni o servizi:** deve esserci una descrizione dettagliata dei beni e dei servizi;
- **Quantità e prezzo unitario:** devono essere specificati la quantità dei beni, la quantità dei servizi e il prezzo unitario;
- **Importo totale e aliquota IVA applicata:** devono essere chiaramente indicati l'importo totale della transazione e l'aliquota IVA applicata.

Data di esigibilità dell'IVA: la data di esigibilità dell'IVA deve essere specificata solo se diversa dalla data di emissione della fattura.

Codici fattura differita

Nella fattura differita, i codici da utilizzare sono:

- I. Il **codice TD24** nella fattura differita viene utilizzato per le fatture relative a beni e servizi collegati ai Documenti di Trasporto (lett. a, comma 4, art. 21 DPR 633/72);
- II. Il **codice TD25** è un codice applicato alle fatture per operazioni **triangolari interne** (lett. b, comma 4, art. 21 DPR 633/72)

In pratica, il codice TD24 è utilizzato quando la fattura è emessa per operazioni che coinvolgono lo **stesso cliente nello stesso mese**, ovvero nel caso di fatture differite "standard").

Il codice TD25 è utilizzato solo nel caso di transazioni UE o extra-UE, ovvero per le operazioni più complesse che coinvolgono intermediari o parti terze.

Quando si emette la fattura differita

Ai sensi del richiamato comma 4, lett. a), art 21 DPR 633/72, *"può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle medesime"*.

Nella fattura è necessario specificare la data di esecuzione dell'operazione o la data di consegna dei beni soprattutto nei casi in cui la data dell'operazione è rilevante ai fini dell'esigibilità dell'IVA.

Esempio:

- operazione effettuata il 10 febbraio, la fattura deve essere emessa entro il giorno **15 del mese di marzo**.
- operazione effettuata il 30 aprile, la fattura deve essere emessa entro il giorno **15 maggio**.
- operazione effettuata il 5 maggio, la fattura deve essere emessa entro il giorno **15 giugno**.

Se l'operazione avviene il **30 giugno**, la fattura deve essere emessa **entro il 15 luglio**.

In questo caso, la data dell'operazione dipende dall'esigibilità dell'IVA, ma l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i termini previsti.

In ogni caso si rammenta che un errore nelle date può portare a sanzioni amministrative.

Se il termine di invio della fattura elettronica differita non viene rispettato, l'**articolo 6 del D.lgs. n. 471/97** in tema di *"Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto"*, riporta che l'importo minimo da pagare in caso di sanzioni è di 500 €.

Nello specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 471/97, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica sono:

- **sanzione tra il 90% e il 180%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio con un minimo di 500 euro (D.lgs. 471/97 – articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);

- **tra 250 e 2.000 euro** quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (D.lgs. 471/97 articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
- **tra il 5% ed il 10%** dei corrispettivi non documentati se l'operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all'inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (D.lgs. 471/97, articolo 6, comma 2).

Osserva

Resta inteso che è sempre applicabile il l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Le sanzioni derivanti da omessa, errata o tardiva emissione della fattura elettronica possono essere ridotte attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.lgs. 472/1997 prevede le seguenti riduzioni:

- 1/9: se il ravvedimento avviene **entro 90 giorni** dalla data in cui si è verificata l'omissione o l'errore;
- 1/8: se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della **dichiarazione IVA relativa all'anno** in cui si è commessa la violazione;
- 1/7: se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della **dichiarazione IVA relativa all'anno successivo** in cui si è commessa la violazione;
- 1/6: se il ravvedimento avviene **dopo il termine di presentazione della dichiarazione IVA** relativa all'anno successivo in cui si è commessa la violazione.

ESEMPIO

Sanzione sia fissa minima pari a 250 euro, importi applicando le diminuzioni previste dal ravvedimento:

- si versa 1/9 della sanzione minima, ovvero euro 27,78 se la sanzione viene versata entro 90 giorni dall'errore/omissione;
- si versa 1/8 della sanzione minima, ovvero euro 31,25 euro, se la sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Fine della Circolare N° 11/2025